

Attrezzature di lavoro - informazione, formazione e addestramento parte 2: I break formativi

Autore: Lorenzo Dell'Acqua - Assolombarda





Introduzione

In questa serie di approfondimenti sulle "attrezzature di lavoro", dopo quelli sul <u>corretto acquisto</u>, sulla <u>valutazione dei rischi</u> e sulla <u>marcatura CE</u>, ci dedichiamo alla **formazione, informazione e** addestramento.

Dopo l'articolo di analisi delle parole chiave ed i <u>punti critici del testo unico</u>, riproponiamo un metodo, ad esempio e tra i tanti, per attuare la cosiddetta "formazione continua": i **"break formativi"**, in attuazione dell'ultima edizione del contratto metalmeccanico.

Nella fattispecie del rischio legato ad attrezzature, i break formativi possono **riempirsi di contenuti** legati, come si è ribadito negli approfondimenti precedenti, alle specificità delle diverse fasi di lavoro, delle diverse mansioni coinvolte oltre che delle specificità della "persona adulta" che è ogni singolo lavoratore.

La serie di approfondimenti su questo argomento "attrezzature di lavoro" prosegue nel prossimo che analizzerà i concetti di manutenzione e controllo.

Addestramento - il punto di vista di un avvocato giuslavorista

RSPPItalia ha già affrontato il tema, con una notizia ed un articolo, a cura dell'avv. Lorenzo Fantini. https://www.rsppitalia.com/news/l-importanza-dell-addestramento-ai-fini-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro,

Mi limito a riportare un passaggio:

Infatti, come talvolta le aziende faticano a comprendere, l'addestramento non può mai ritenersi "assorbito" dalla formazione se il lavoratore svolge lavori operativi che richiedono l'effettuazione di attività di tipo addestrativo e non solo informativo e formativo (in questo senso si veda, tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34771); in tali casi, quindi, si richiede al RSPP di identificare quali gruppi di lavoratori abbiano bisogno di addestramento e fare in modo che nessun lavoratore che svolga tale attività possa anche solo iniziare la medesima senza aver ricevuto informazioni pratiche ed esemplificazioni da parte di un soggetto (non necessariamente un lavoratore in quanto la norma, sopra citata, parla di "persona esperta") che possa definirsi in grado di esplicare al lavoratore le corrette procedure per lavorare "in sicurezza".





In tal caso, per quanto nel "testo unico" non vi sia (salvo che in ipotesi specificamente regolamentate, prima tra tutte l'attività di formazione e addestramento sulle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, in applicazione delle disposizioni dell'Accordo del 22 febbraio 2012) un obbligo di avere prova scritta dell'addestramento, è altamente consigliato predisporre un estremamente sintetico verbale (ma si potrebbero utilizzare altri mezzi di prova, come filmati o foto) che dimostri che il lavoratore e la persona esperta in una determinata data hanno realizzato le attività di addestramento; ciò al fine di evitare la sempre possibile aleatorietà delle dichiarazioni di parte, legate ai ricordi individuali e soggette a variabili di vario tipo (anche semplicemente derivanti dal mancato ricordo).

I break formativi

Sulla tecnica dei break formativi, RSPPItalia ha avuto modo di fare alcuni approfondimenti. Ad esempio: https://www.rsppitalia.com/news/break-formativi-e-formazione-congiunta-rspp-e-rls-due-importanti-novita-del-ccnl-dei-metalmeccanici

Riporto un estratto.

Il break formativo è una metodologia innovativa di formazione dei lavoratori che non si svolge in una aula tradizionale o mediante e-learning, ma direttamente sul luogo di lavoro, all'interno dei reparti e presso le postazioni di lavoro. I break si collocano in orario di lavoro in funzione delle esigenze organizzative (ad esempio a fine o inizio turno). Il docente, affiancato da preposto e RLS, svolge momenti formativi brevi (15-30 minuti al massimo) per piccoli gruppi di lavoratori, inerenti singoli aspetti di salute e sicurezza (es. corretto uso dei loro DPI, procedure di emergenza, movimentazione carichi, uso sostanze chimiche ecc.).

Il break formativo non sostituisce l'addestramento né la formazione di base, ma costituisce parte integrante della formazione in aggiornamento dei lavoratori (almeno sei ore in cinque anni) se erogato da formatori in possesso dei requisiti di legge. In caso contrario, il break avrà valore di esercitazione e ripasso, ma non sarà valido come aggiornamento obbligatorio.

Per organizzare i break formativi occorre in primo luogo definire gli argomenti e suddividere i gruppi, stabilendo un crono programma, con la consultazione del RLS e la collaborazione dei preposti che affiancano il docente. Con i break formativi si facilita il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva dei





lavoratori, si focalizza l'attenzione sugli aspetti di sicurezza che riguardano direttamente e personalmente i discenti, si fanno esercitazioni pratiche e si correggono tempestivamente eventuali errori di comportamento.

I vantaggi dei break formativi:

I vantaggi dei break formativi possono essere i seguenti

- Lavoro di gruppo
- Partecipazione attiva/dibattito/discussione dei lavoratori
- Alta attenzione dei partecipanti per incontri di breve durata
- Concretezza: a diretto contatto col rischio/alta percezione/motivazione
- Proposta di eventuali soluzioni alternative
- Condivisione di emozioni
- Gradimento dei lavoratori. Clima favorevole a questo tipo di formazione, non più interpretata come mero adempimento burocratico
- Segnalazione di quasi infortuni e comportamenti insicuri
- Si punta a risolvere il problema e non a punire il colpevole
- Presidio da parte dell'RSPP
- Ruolo attivo del preposto (coinvolgimento e sua responsabilizzazione)
- Partecipazione attiva RLS (osservazioni, proposte)
- Collaborazione con organismo paritetico territoriale
- Utile per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Conclusioni

Ci siamo soffermati sul metodo dei break formativi, come processo di sintesi che risponda anche alle domande e ai suggerimenti del D. Lgs n. 81/2008.

Nell'uso delle attrezzature di lavoro, **rilevante è la necessità di mantenere alto il livello di percezione del rischio e delle misure in vigore** nei più generali processi di formazione, informazione e addestramento continui.

Copyright © 2020 RSPPITALIA

